

Allegato V

1. I **prodotti non trasformati** che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti **unicamente a maturazione** e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le **acque** destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le **piante aromatiche**, le **spezie** o le loro miscele;
5. il **sale** e i succedanei del sale;
6. gli **edulcoranti** da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di **caffè** e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le **infusioni** a base di erbe e di frutta, i **tè**, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, **senza altri ingredienti aggiunti** tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli **aceti** di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli **aromi**;
11. gli **additivi** alimentari;
12. i **coadiuvanti** tecnologici;
13. gli **enzimi** alimentari;
14. la **gelatina**;
15. i composti di **gelificazione** per marmellate;
16. i **lieviti**;
17. le **gomme da masticare**;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.